



Consorzio per lo Sviluppo  
delle Aree Geotermiche



Fondazione Slow Food  
per la Biodiversità



Slow Food  
Toscana



## **STATUTO ASSOCIAZIONE**

# **"Agricoltori Custodi della Comunità del Cibo a Energie Rinnovabili della Toscana"**

### **ART. 1) COSTITUZIONE**

1. Con il presente statuto viene costituita una libera Associazione denominata ""Agricoltori Custodi della Comunità del Cibo a Energie Rinnovabili della Toscana"" (o CCER) a salvaguardia delle specie, varietà e razze animali e vegetali tradizionali e/o locali, a rischio di erosione genetica e Culturale, e delle produzioni derivate da materie prime provenienti esclusivamente dal territorio toscano e che utilizzino energie di carattere rinnovabile e rispettose dell'ambiente. La libera Associazione si riconosce nei principi e nelle attività della Rete di Terra Madre e ne è parte attiva.

2. Sono soci fondatori:

- \*Podere Paterno Azienda Agricola Tanda Giuseppe e Mario SSA Monterotondo Marittimo (GR);
- \*Caseificio San Martino Azienda Agricola San Martino di Ricci Massimo Monterotondo Marittimo (GR)
- \*Parvus Flos Società Cooperativa Sociale Podere San Marco Radicondoli (SI)
- \*Fattoria dell'Antica Filiera Podere Pian del Serri Castelnuovo di Val di Cecina (PI)
- \*Arcadia Azienda Agricola Podere Le Case Sasso Pisano (PI)

3. L'Associazione è promossa e sostenuta da Slow Food Toscana, Fondazione Slow Food per la Biodiversità Onlus e CoSviG, Consorzio per lo Sviluppo delle Aree Geotermiche.

4. CoSviG, ai fini del presente statuto assimilato ai soci fondatori, siede negli organi dell'Associazione con diritto di voto.

5. L'associazione ""Agricoltori Custodi della Comunità del Cibo a Energie Rinnovabili della Toscana", si dota del marchio qui accluso, il cui utilizzo sarà disciplinato dal Regolamento Interno approvato dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio è libero di apportare modifiche al marchio in qualsiasi momento.

6. L'Associazione fa parte della rete di Terra Madre costituita dall'Associazione Slow Food. In particolar modo saranno concentrate le attività sulle progettualità della Rete Terra Madre Toscana

### **ART. 2) SEDE**

L'Associazione ha la sede legale in Monterotondo Marittimo (GR) 58025, Fattoria del Lago Boracifero S.R.398, Km 7.850 e può istituire proprie sedi periferiche nel territorio in cui opera.

### **ART. 3) DURATA**

1. La durata dell'associazione è illimitata. L'associazione non potrà essere sciolta se non in base a deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.

### **ART. 4) SCOPI E FINALITA'**

1. Scopo principale dell'Associazione è sostenere la nascita e lo sviluppo della prima esperienza a livello mondiale di Comunità del Cibo che utilizzi energia pulita e rinnovabile, individuando soluzioni appropriate per la produzione agro-alimentare con sistemi innovativi per il risparmio energetico e il rispetto dell'ambiente. L'Associazione ha inoltre lo scopo di: salvaguardare, promuovere, valorizzare e tutelare le specie, le varietà e le razze sia animali sia vegetali presenti nel territorio Toscano, e le produzioni trasformate da esse derivate, nonché la Cultura Alimentare come irrinunciabile forma di identità sociale. L'Associazione si ispira alle linee guida del progetto Comunità del Cibo promosse dall'Associazione Slow Food.

2. L'associazione Agricoltori Custodi della Comunità del Cibo a Energie Rinnovabili della Toscana, condivide le finalità della Rete Terra Madre Toscana. In questo senso promuove la filosofia del Buono, Pulito e Giusto come elemento primario nelle proprie attività. L'elenco di tali tipologie di produzione e delle tecnologie adoperate, è riportato in un apposito regolamento interno, curato dall'Organo di Amministrazione che provvederà ad aggiornarlo

3. L'Associazione persegue inoltre le seguenti finalità:

- a) puntare alla diffusione, all'interno del contesto della rete di Terra Madre delle produzioni alimentari caratterizzate da una tecnologia di processo sostenibile (presidio del pulito).
- b) promuovere ed attuare iniziative tendenti allo studio sulle caratteristiche genetiche, sulle tecniche colturali e sul miglioramento qualitativo delle specie e delle varietà oggetto del presente statuto;
- c) promuovere la formazione e la conoscenza dei produttori sulle soluzioni tecnologiche coerenti con il raggiungimento degli scopi statutari
- d) promuovere le attività di assistenza tecnica e di formazione professionale sulle tecniche di coltivazione e/o allevamento di dette specie e varietà secondo quanto previsto dai disciplinari di produzione indicati e coerentemente con il Regolamento Interno e gli scopi statutari;
- e) sviluppare, coordinare, aggregare, l'offerta dei prodotti delle specie e varietà suddette, presupposto essenziale per la promozione e commercializzazione degli stessi. A tal fine l'Associazione potrà promuovere tutte le iniziative necessarie quali, a titolo di esempio, partecipazione a mostre, fiere, esposizioni, partecipazioni ad eventi eno-gastronomici e potrà aderire ad altri organismi che perseguano finalità simili, secondo quanto fissato dal Regolamento Interno;
- f) incentivare presso altri agricoltori l'utilizzo di tecnologie rispettose dell'ambiente e della salute dei cittadini e la coltivazione e l'allevamento di germoplasma autoctono, purché in linea con gli scopi del presente Statuto;
- g) promuovere il consumo consapevole, legato al valore organolettico, ludico, ambientale e sociale dei prodotti;
- h) divulgare l'iniziativa in quanto modello di sviluppo rurale, che coniuga l'obiettivo di incrementare il reddito degli agricoltori con quello di promuovere un'agricoltura eco-compatibile.
- i) sostenere le attività internazionali della Rete Terra Madre in particolare riferimento al partenariato sviluppato regionalmente in maniera prioritaria rispetto ad ogni altra attività;
- j) definire programmi di produzione e commercializzazione;
- k) definire attività di formazione sulle progettualità legate alla Rete Terra Madre Toscana;
- l) stipulare convenzioni e contratti, anche interprofessionali, in rappresentanza dei propri associati, per la cessione, il ritiro, lo stoccaggio e l'immissione sul mercato dei prodotti;
- m) promuovere programmi di ricerca e sperimentazione agraria, a supporto della riconversione, della razionalizzazione produttiva e dell'ammodernamento delle aziende dei propri associati;
- n) curare la rilevazione dei dati e delle informazioni per il miglioramento della produzione e delle condizioni di offerta dei prodotti, in collaborazione coi competenti servizi nazionali e regionali, anche utilizzando servizi, centri ed istituti, pubblici o privati, per tali scopi e per le ricerche di mercato;
- o) fornire direttamente o mediante convenzione con persone, istituti o enti, pubblici e privati, supporto ai propri associati nell'attuazione di norme, o nell'esecuzione di programmi, di contratti o di convenzioni definiti dall'Associazione stessa;
- p) promuovere la costituzione di imprese cooperative o di altre forme associative finalizzate alla realizzazione e alla gestione di impianti collettivi di stoccaggio, di lavorazione, di trasformazione e commercializzazione dei prodotti;
- q) stipulare allo scopo convenzioni con gli organismi pubblici competenti, per l'assunzione dei compiti previsti dalle norme in vigore, come ad esempio: controlli di qualità, controlli dei prezzi minimi dovuti ai produttori agricoli, erogazioni di incentivi, integrazioni di prezzo o di reddito, esecuzione di studi e ricerche, elaborazione di programmi, attuazione di iniziative promozionali per la produzione ed il mercato, e quant'altro attenga alle produzioni interessate;
- r) svolgere attività di rappresentanza in nome, per conto e nell'interesse degli associati nei confronti di privati e di organismi ed enti pubblici locali, comunitari, statali e regionali; ivi compresa l'assistenza per l'accesso ai benefici pubblici a favore dei produttori, eventualmente in collaborazione con le organizzazioni professionali;
- s) stipulare accordi, contratti, convenzioni e compiere tutte le operazioni finanziarie, mobiliari ed immobiliari, qualora necessarie, utili od opportune per il perseguimento delle finalità e per l'esercizio delle funzioni associative.
- t) svolgere attività affidate dalle Autorità pubbliche competenti, inerenti l'attuazione di provvedimenti comunitari, nazionali o regionali che interessano i produttori.

4. Eventuali integrazioni delle attività attinenti gli scopi associativi potranno apportarsi mediante esplicito richiamo nel Regolamento Interno, da inserirsi su proposta del Consiglio Direttivo, previa approvazione dell'Assemblea Ordinaria.

## **ART. 5**

1. Per raggiungere le finalità generali di cui al precedente art. 4, l'Associazione esercita le funzioni consentite dai regolamenti e dalle leggi vigenti in materia.

2. In particolare l'Associazione:

1. Provvede a:

\*autorizzare i soci all'uso del marchio "Comunità del Cibo a Energie Rinnovabili della Toscana", nel rispetto del relativo Regolamento d'uso, ed inoltre tutelare i prodotti attraverso il marchio con le modalità previste dal Regolamento Interno;

\*realizzare attività di diffusione di informazioni su l'utilizzo di tecnologie di processo sostenibili;

\*vigilare sull'osservanza, da parte degli associati, delle norme stabilite nei punti precedenti, nonché degli altri obblighi assunti verso l'associazione, applicando, se necessario, le sanzioni di cui al successivo art. 13).

2) Partecipa, in rappresentanza dei propri associati a mezzo di delegati ed incaricati a: comitati od organismi in qualsiasi forma costituiti, predisposti dalla pubblica amministrazione, per attività previste nel presente Statuto; organismi di direzione e gestione di enti e strutture pubbliche, operanti nel campo della ricerca, nella sperimentazione e dell'assistenza tecnica per il miglioramento delle produzioni agricole e trasformate; organismi di direzione e gestione di strutture, impianti, aziende pubbliche od a partecipazione pubblica, per la produzione, la trasformazione o per la valorizzazione dei prodotti agricoli;

3. Può svolgere, inoltre, tutte le altre funzioni previste da leggi comunitarie, nazionali e regionali per il settore di competenza, previa approvazione dell'Assemblea Ordinaria.

## **ART 6 REQUISITI DI ADESIONE**

1. Possono essere ammessi in qualità di nuovi soci ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo:

a) I produttori agricoli singoli e le aziende del settore agroalimentare che siano caratterizzate dall'utilizzo all'interno del processo produttivo di tecnologie coerenti agli scopi statutari; per produttore agricolo s'intende ogni conduttore di azienda agricola situata, per quanto afferente agli stabilimenti di produzione, per l'intera estensione nel territorio del Distretto delle Energie Rinnovabili, e più precisamente nel territorio compreso nell'ambito delle ex Comunità Montane delle Colline Metallifere, Alta Val di Cecina, Val di Merse, in forma di persona fisica o giuridica, la cui azienda sia caratterizzata dall'utilizzo all'interno del processo produttivo di tecnologie coerenti agli scopi statutari.

b) Le organizzazioni di produzione di prodotti agricoli e zootecnici di cui fanno parte produttori agricoli o aziende del settore agroalimentare le cui sedi produttive siano situate esclusivamente sul territorio identificato al punto precedente e che utilizzino, nel processo di trasformazione di materie prime provenienti esclusivamente dal territorio toscano, tecnologie coerenti con gli scopi statutari. Per organizzazione di produttori s'intendono le società cooperative e non cooperative, i loro consorzi e le altre forme associative anche senza personalità giuridica, di cui facciano parte produttori agricoli e/o aziende del settore agroalimentare.

c) Altri soggetti in possesso di requisiti collegati alle priorità statutarie, che a giudizio del Consiglio Direttivo possono validamente contribuire alle finalità associative. Possono essere ammessi nell'Associazione, in qualità di soci sostenitori (con diritto di voto in Assemblea e con un proprio rappresentante, da loro eletto, all'interno del Consiglio Direttivo) i soggetti che per attività professionale o non, partecipano o usufruiscono della filiera (ristoratori, gruppi di acquisto), ed in particolare:

1. Le imprese di trasformazione e commercializzazione dei prodotti ottenuti esclusivamente con materie prime Toscane, i gruppi di acquisto, nonché i ristoratori che li utilizzano nel rispetto del regolamento associativo. Altre aziende agricole o del settore agroalimentare che all'interno del processo produttivo non abbiano tecnologie pienamente coerenti agli scopi statutari.

2. Le associazioni ambientali, culturali, di promozione turistica e consumatori singoli o associati.

## **ART. 7 DOMANDA DI ADESIONE**

1. La domanda di adesione deve essere sottoscritta dal richiedente e presentata da almeno un socio al Consiglio Direttivo. Qualora quest'ultimo decida l'ammissibilità essa può essere iscritta a una delle seguenti sezioni:

\*soci produttori.  
\*soci sostenitori

2. La prima sezione comprende i soggetti di cui alle lettere a) – b) del precedente Art. 6; la seconda sezione comprende i restanti soggetti di cui alla lettera c).

3. La domanda di adesione deve contenere le seguenti indicazioni:

1- Per i produttori singoli o per le aziende del settore agroalimentare:

- a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza ed eventuale domicilio se diverso dalla residenza;
- b) superficie, ubicazione, dimensione dell'azienda agricola o agroalimentare di cui è conduttore;
- c) tipo di energia rinnovabile utilizzata e processo produttivo nel quale viene utilizzata;
- d) la denominazione dei prodotti per i quali si chiede di aderire;
- e) la dichiarazione di conoscenza ed accettazione dello statuto e del Regolamento Interno.
- f) modello di presentazione dell'azienda firmato da almeno un socio produttore.
- g) dichiarazione autocertificativa attestante la rispondenza dei criteri produttivi della propria azienda alle norme del presente Statuto e del Regolamento Interno dell'Associazione o, nel caso di produzione diversificata, elenco dei prodotti in accordo a detti criteri. Tale dichiarazione sarà aggiornabile annualmente e depositata al fine di consentire l'apposizione del marchio "Prodotto Comunità del Cibo a Energia Rinnovabile" solo ai prodotti riportati in detti elenchi.

2- Per i produttori (o le aziende) in forma di persona giuridica e per le organizzazioni di produzione o di valorizzazione dei prodotti:

- a) gli elementi di cui al precedente punto 3 comma 1,
- b) la sede legale, la qualifica e le generalità del legale rappresentante sottoscrittore della domanda.

Alla domanda debbono essere allegati in copia autentica i seguenti documenti:

- statuto e atto costitutivo della persona giuridica richiedente;
- copia della delibera di adesione assunta dal competente organo;
- elenco delle singole aziende associate e relative ubicazioni.

4. L'organizzazione richiedente l'adesione, deve rendere formalmente noto ai propri soci l'obbligo di rispettare le norme adottate dall'Associazione.

5. Le nuove domande di adesione debbono essere tenute per 30 giorni in visione, al consiglio direttivo.

6. Per i soci sostenitori, di cui alla II Sezione Soci, l'adesione è vincolata all'impegno di utilizzare le produzioni dei soci nel rispetto di quanto previsto dal regolamento associativo.

7. Verificata l'esistenza delle condizioni di ammissibilità, il Consiglio Direttivo dell'Associazione, entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, è tenuto a deliberare l'iscrizione o meno del nuovo socio, dandone comunicazione al medesimo entro 15 giorni dalla delibera.

8. Il Consiglio Direttivo potrà, a suo insindacabile giudizio ammettere come socio un soggetto la cui azienda non sia fisicamente localizzata all'interno degli ambiti geografici specificati nell'art.6, punto 1, comma a), ma comunque all'interno del territorio toscano, se questo sia ritenuto conveniente ai fini del perseguimento degli scopi associativi, e purché siano rispettati gli altri requisiti stabiliti dal presente Statuto in termini di adesione sociale.

## **ART. 8 PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO**

La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione, per scioglimento della persona giuridica, ente od organismo, per causa di morte. In quest'ultimo caso, gli eredi con semplice richiesta possono subentrare all'associato deceduto purché confermino la totalità dei requisiti.

## **ART. 9 RECESSO**

Chi intende recedere può farlo annualmente dandone preavviso scritto tramite raccomandata A.R. da spedire alla sede legale (o via PEC) almeno tre mesi prima della fine dell'esercizio finanziario. Il recesso ha effetto alla fine dell'esercizio finanziario successivo alla scadenza del termine di preavviso, restando

impregiudicati gli obblighi assunti dal recedente verso l'Associazione o tramite l'Associazione verso terzi. Per l'associato che non ottemperi a tali obblighi il Consiglio Direttivo, con delibera, commina una sanzione con criteri che saranno stabiliti da Regolamento Interno. La cancellazione del socio receduto dal libro degli associati deve aver luogo subito dopo il recesso. E' consentito il recesso dell'associato alla 1° Sezione, anche prima della scadenza dell'obbligo assunto quando vengano meno i requisiti necessari per l'appartenenza all'Associazione.

#### **ART. 10 ESCLUSIONE**

Il Consiglio Direttivo può decidere l'esclusione dell'associato, dandone comunicazione motivata per iscritto all'interessato entro 30 giorni, nei seguenti casi:

- a) perdita dei requisiti per l'adesione;
- b) ripetuta inadempienza agli obblighi associativi di cui all'art.11;
- c) fallimento, interdizione, inabilitazione.

L'esclusione lascia impregiudicati gli obblighi assunti dall'escluso nei confronti dell'Associazione.

#### **ART. 11 OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI**

Gli associati fanno proprie le finalità dell'associazione ed hanno l'obbligo di osservare lo statuto, i regolamenti e le delibere legalmente adottate dagli organi dell'Associazione. In particolare i soci sono tra l'altro impegnati:

- 1.a sottoporsi alla vigilanza ed ai controlli stabiliti dall'Associazione;
- 2.a promuovere l'uso, in primis sui propri prodotti, del marchio associativo e del marchio collettivo "Comunità del Cibo a Energie Rinnovabili", secondo quanto stabilito dai relativi regolamenti d'uso;
- 3.a corrispondere all'Associazione, secondo le modalità prescritte dei competenti Organi deliberativi, le quote associative ordinarie annuali di cui al successivo art. 22), nonché quelle straordinarie deliberate dal Consiglio Direttivo e destinate alla copertura dei costi sostenuti per le attività istituzionali e di promozione dell'Associazione;
- 4.a non aderire ad altra associazione aventi finalità identiche alla presente ed operanti nel medesimo territorio;
- 5.a non svolgere attività contrastanti con le finalità o concorrenti con le funzioni dell'Associazione;
- 6.a comunicare tempestivamente all'Associazione ogni modifica significativa intervenuta nella natura dell'attività, nonché nella qualità delle produzioni autoctone, per le quale essi hanno aderito all'Associazione. Le persone giuridiche e le altre forme associative di cui al precedente art. 6 debbono comunicare, entro 30 giorni, ogni variazione del proprio statuto e del Consiglio Direttivo.
- 7. i soci hanno il dovere di difendere sempre il buon nome dell'Associazione, di non commettere azioni ritenute disonorevoli dentro e fuori l'Associazione; di non mettere in atto condotte che costituiscano ostacolo al buon andamento del sodalizio

Per quanto attiene ai punti 1, 2, 3, il Consiglio Direttivo approverà il Regolamento Interno dell'Associazione Comunità del Cibo a Energia Rinnovabile, che disciplinerà la condotta degli associati.

#### **ART. 12 DIRITTI DEGLI ASSOCIATI**

Tutti gli associati hanno il diritto:

- a) di usufruire dell'assistenza e di beneficiare delle attività svolte dall'Associazione, la quale è vincolata a non esercitare alcuna discriminazione tra gli associati;
- b) di proporre agli organi statutariamente competenti, iniziative ed attività secondo le finalità dell'Associazione;
- c) di partecipare attivamente a tutte le iniziative assunte dall'Associazione;
- d) di recedere dall'Associazione nel rispetto delle condizioni indicate al precedente art. 9) e dalle vigenti disposizioni legislative;
- e) di ricorrere al Collegio dei Probiviri contro le decisioni assunte dagli organi dell'Associazione, ad esclusione di quanto stabilito dall'art. 7).

### **ART. 13 SANZIONI**

In caso d'inadempienza da parte di un associato agli obblighi previsti dal presente statuto, nonché alle deliberazioni degli organi preposti, il Consiglio Direttivo può applicare nei confronti dell'inadempiante le sanzioni pecuniarie stabilite nel Regolamento Interno. L'associato, entro 30 (trenta) giorni dalla notifica della sanzione decisa nei suoi confronti, può presentare ricorso al Collegio dei Probiviri. La decisione di quest'organismo vincola l'Associazione e l'associato.

### **ART. 14 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

Sono organi dell'Associazione:

- Assemblea Generale (ordinaria e straordinaria)
- Consiglio Direttivo
- Presidente
- Collegio dei Sindaci (non permanente)
- Collegio dei Probiviri (non permanente)

Tutti gli incarichi sociali o direttivi si intendono a titolo gratuito. Divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita associativa. Intransmissibilità della quota associativa (tranne il caso morte, vedi art. 8) e non rivalutazione della stessa.

### **ART. 15 ASSEMBLEA GENERALE**

1. L'Assemblea Generale è il massimo organo deliberativo dell'Associazione e può essere ordinaria o straordinaria. Quest'ultima è convocata per le modifiche allo statuto e lo scioglimento dell'Associazione.

2. L'Assemblea deve essere convocata dal presidente mediante avviso scritto ai soci che risulti inviato almeno otto giorni prima della data fissata, l'avviso dovrà contenere l'ordine del giorno, il luogo e la data della prima e dell'eventuale seconda convocazione. Il Consiglio Direttivo può comunque disporre l'esposizione dell'avviso di comunicazione nei locali sociali dove viene svolta l'attività. E' ammessa la convocazione per telegramma, fax, posta elettronica certificata o email ordinaria con ricevuta di ritorno. I soci impossibilitati a partecipare fisicamente possono delegare un altro socio o persona di fiducia o partecipare in teleconferenza facendone prima richiesta scritta, via email, al presidente o al segretario. Ciascun socio non può avere più di due deleghe.

3. L'Assemblea Generale elegge il Consiglio Direttivo.

4. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio di esercizio. Nel caso particolari esigenze lo richiedano, il termine sarà differito fino a sei mesi previa indicazione, nella delibera del Consiglio Direttivo che stabilisce il differimento, delle motivazioni del differimento stesso.

5. Può essere richiesta la convocazione dell'Assemblea generale qualora ne facciano richiesta scritta almeno il 40% degli associati o qualora ne faccia richiesta il Collegio Sindacale (se nominato).

6. Partecipano all'Assemblea generale tutti gli associati (sezione I Produttori e sezione II sostenitori, fondatori ancora soci). I soci hanno diritto ad un solo voto a testa. In ogni caso i soci devono essere in regola col versamento del contributo associativo d'adesione.

7. L'Assemblea ordinaria è valida, in prima convocazione, quando sia presente o rappresentata la maggioranza degli associati o dei delegati; per la seconda convocazione, essa è valida qualunque sia il numero degli associati o dei delegati presenti.

8. L'Assemblea straordinaria è valida in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno i 3/5 degli associati o dei delegati e, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti. Fa eccezione il dettato dell'art.27. Le votazioni sono espresse per alzata di mano, salvo che di volta in volta l'Assemblea non decida un diverso sistema di votazione. Le deliberazioni delle assemblee ordinarie o straordinarie sono assunte a maggioranza assoluta degli associati presenti o rappresentati e dei delegati presenti. In caso di parità nelle deliberazioni sarà determinante il voto del Presidente

9. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in assenza, da un vicepresidente e, in assenza anche di quest'ultimo, da un presidente eletto dall'Assemblea medesima.

#### **ART. 16) COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA GENERALE**

E' di competenza dell'Assemblea Generale la determinazione delle linee generali d'attività dell'Associazione ed in particolare, oltre alla decisione dei regolamenti, programmi: discutere, approvare o modificare il piano economico e finanziario preventivo, i rendiconti e la relazione annuale, predisposti dal Consiglio Direttivo ;eleggere i membri del Consiglio Direttivo, del Collegio Sindacale e del Collegio dei Proviviri; deliberare i contributi associativi d'adesione ed annuali a carico degli associati; deliberare circa gli altri argomenti che il Consiglio Direttivo decida di sottoporre al suo esame. Le competenze dell'Assemblea Generale di volta in volta individuate potranno essere da questa delegate esplicitamente al Consiglio Direttivo.

#### **ART. 17 CONSIGLIO DIRETTIVO**

1. Il Consiglio Direttivo è composto da 5 (cinque) a 9 (nove) membri eletti dall'Assemblea generale, che ogni volta ne determina il numero. Essi restano in carica tre anni e possono essere rieletti.

2 All'interno del Consiglio siede un rappresentante dei soci della II° sezione eletto, in sede di Assemblea con il metodo di elezione ritenuto più opportuno, dalla sola platea dei soci sostenitori. I restanti seggi, sul totale previsto, sono assegnati, con elezione alla quale partecipa la sola platea dei soci produttori, ai soci della I sezione.

3. I Seggi del Consiglio Direttivo sono assegnati tramite elezione alla quale partecipano tutti i soci maggiorenni.

4. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, esso provvede a sostituirli sentito il parere del Collegio Sindacale (se nominato), nominando il candidato od i candidati primi non eletti; qualora non residuino non eletti, il Consiglio provvede alla sostituzione per cooptazione con successiva sottoposizione a ratifica da parte dell'Assemblea. I membri così nominati restano in carica fino alla scadenza del mandato.

5. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o in assenza dal vicepresidente che lo sostituisce, tutte le volte che lo riterrà utile, oppure quando sia fatta domanda da almeno metà più uno dei consiglieri. La convocazione è fatta per mezzo di lettera da spedire almeno otto giorni prima della convocazione a tutti i Consiglieri e Sindaci effettivi. E' ammessa la convocazione per telegramma, per fax, posta elettronica certificata o in via breve tramite email ordinaria con ricevuta di ritorno. I soci impossibilitati a partecipare fisicamente possono partecipare in teleconferenza facendone prima richiesta scritta, via email, al presidente o al segretario. Le riunioni sono valide quando v'intervengano la maggioranza dei consiglieri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità nelle deliberazioni all'interno del Consiglio Direttivo sarà determinante il voto del Presidente.

6. A fronte di situazione straordinaria riconosciuta dal presidente ovvero in casi eccezionali di estrema gravità o urgenza il presidente può sottoporre una o più proposte al Consiglio tramite vie brevi (email) ed ottenerne l'approvazione o il rigetto.

7. decade con effetto immediato dal Consiglio chi non è in regola con il pagamento delle quote associative ovvero se la quota non risulta erogata trascorso il 31 marzo dell'anno al quale si riferisce (si legga art.22)"

#### **ART. 18 COMPETENZA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria per la gestione dell'Associazione fatti salvi i poteri espressamente riservati per statuto o per legge all'Assemblea generale. Esso pertanto può compiere, direttamente, qualsiasi atto di amministrazione che rientri nell'oggetto sociale e che per statuto e per legge non sia di competenza dell'Assemblea. Il Consiglio Direttivo, inoltre, su delega dell'Assemblea e con l'obbligo di sottoporre a ratifica alla prima assemblea successiva, ha facoltà di svolgere le funzioni di cui al precedente articolo 4

2. Il Consiglio Direttivo nomina un Presidente, uno o due Vicepresidenti, un Tesoriere e individua un Segretario scelto tra le candidature proposte dal Consiglio Direttivo stesso

3. Il Consiglio Direttivo approva il Regolamento Interno dell'Associazione Comunità del Cibo a Energie Rinnovabili, che disciplina le procedure di verifica e controllo, e fissa l'entità del contributo associativo da corrispondere su base annuale, nonché i termini di utilizzo del marchio associativo sui prodotti degli associati e la loro tutela verso terzi. Tale Regolamento Interno ha valenza annuale e si intende rinnovato tacitamente."

#### **ART. 19 PRESIDENTE**

1. Il Presidente dirige l'Associazione e la rappresenta in tutte le sedi e ne ha la firma e la rappresentanza legale; ha la facoltà di riscuotere e rilasciare quietanza anche nei riguardi di pubbliche amministrazioni; sta in giudizio e nomina procuratori, avvocati e periti; firma, previa delibera di autorizzazione del Consiglio Direttivo contratti, accordi, convenzioni, transazioni, operazioni di credito, nonché tutti gli atti dell'Associazione conseguenti all'esercizio delle sue attività istituzionali. Nel caso di assenza o di impedimento, è sostituito dal Vicepresidente. Previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, può delegare i propri poteri in tutto od in parte al Vicepresidente o ad un membro del Consiglio.

2. Il Presidente potrà essere rimosso, per grave e motivata causa, dall'Assemblea Generale riunita nella sua totalità e con un voto di 2/3 sul totale dei membri, dietro richiesta del Consiglio Direttivo.

3. Il Presidente è eleggibile per un massimo di 2 (due) mandati consecutivi.

#### **ART. 20 COLLEGIO SINDACALE**

Il Collegio Sindacale, è un organo non permanente che viene nominato al bisogno dall'Assemblea Generale, è costituito da tre membri effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non associati all'Associazione. I sindaci sono rieleggibili. All'Assemblea compete, inoltre, la nomina del Presidente del Collegio. Assumono la carica dopo la nomina del Consiglio Direttivo. La carica cessa con la chiusura della pratica a loro affidata.

#### **ART. 21 COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

Il Collegio dei Probiviri è un organo non permanente che viene nominato al bisogno ed è formato da almeno tre membri scelti fra non associati. I suoi membri sono rieleggibili. Assumono la carica dopo la nomina del Consiglio Direttivo. La carica cessa con la chiusura della pratica a loro affidata. Il Collegio nomina il Presidente nel proprio seno. Tutte le controversie che possono insorgere tra gli organi e gli associati devono essere deferite al Collegio dei Probiviri. Gli amministratori ed il personale dipendente dell'Associazione sono tenuti a dare ai Probiviri le informazioni ed i chiarimenti che fossero richiesti. Il termine per ricorrere al giudizio del Collegio arbitrale è di 30 giorni dalla data di conoscenza del provvedimento che forma oggetto di gravame. Gli arbitri regolano il procedimento in piena libertà di forma, con il rispetto del principio del contraddittorio, e decidono anche secondo equità.

#### **ART. 22 QUOTE ASSOCIATIVE**

Per quanto concerne le quote associative il Consiglio Direttivo approva, con cadenza annuale (salvo tacito rinnovo) e dietro ratifica dell'Assemblea Generale, un Regolamento Interno che disciplina la questione. La quota associativa annuale deve essere erogata entro il 31 marzo dell'anno al quale si riferisce. In casi eccezionali riconosciuti dal presidente, su richiesta fatta per scritto al presidente stesso entro il 31 marzo, il socio inadempiente può chiedere di erogare la quota entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento. Se, trascorsa tale data, la quota non fosse stata ancora stata erogata, la successiva Assemblea generale ordinaria che si riunirà per l'approvazione del rendiconto consuntivo, dichiarerà la decadenza del socio inadempiente dall'Associazione, a decorrere dal 1 gennaio dell'anno nel quale si svolge l'Assemblea, per "esclusione" (artt. 10 e 11) restando intatti gli obblighi del socio escluso nei confronti dell'Associazione. Il socio potrà essere riammesso una volta sanata la situazione debitoria delle quote e dopo avere ripresentato domanda di adesione secondo il disposto dall'art 7 e dai regolamenti associativi.

#### **ART. 23 FONDO COMUNE E PATRIMONIO SOCIALE**

Durante la vita dell'Associazione gli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune né hanno diritto alla restituzione del contributo associativo di adesione in caso di cessazione del rapporto associativo per qualunque motivo. I creditori particolari degli associati non possono far valere i loro diritti sul fondo medesimo. Nel caso di scioglimento dell'Associazione, l'intero patrimonio della stessa verrà attribuito ad una Associazione o ad un Ente, scelto dall'Assemblea straordinaria avente fini analoghi a quelli dell'Associazione



stessa, salvo diverse disposizioni di legge.

#### **ART. 24 MEZZI FINANZIARI**

Sono costituiti dalle quote associative, dai contributi di Enti, di privati, di associazioni, da oblazioni, lasciti, donazioni e da attività aventi lo scopo indirizzato al conseguimento delle finalità associative, dagli eventuali contributi e concorsi finanziari regionali, nazionali e comunitari, dai proventi delle sanzioni pecuniarie di cui all'art. 13) del presente statuto.

#### **ART. 25 ESERCIZIO SOCIALE**

L'esercizio economico-finanziario dell'Associazione va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno. Entro quattro o sei mesi quando ricorrono le condizioni di cui al precedente art. 15 punto 4 dalla chiusura dell'esercizio, il Consiglio Direttivo sottopone all'esame dell'Assemblea generale per l'approvazione, il rendiconto economico e finanziario consuntivo, corredato da una propria relazione nonché le sue proposte concernenti gli eventuali residui attivi, e per l'eventuale maggiorazione o diminuzione dei contributi associativi annuali decisi in sede di piano preventivo.

#### **ART. 26 DISPOSIZIONI GENERALI**

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il Consiglio Direttivo potrà elaborare appositi regolamenti da sottoporre all'approvazione dei soci riuniti in Assemblea.

#### **ART. 27 MODIFICHE ALLO STATUTO**

Il presente statuto può essere modificato esclusivamente dall'Assemblea Generale Straordinaria su richiesta del Consiglio Direttivo o del 40% dei soci. La delibera delle modifiche deve avvenire con approvazione della maggioranza del totale degli associati o delegati.

#### **ART. 28 RINVIO NORMATIVO**

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto e nel Regolamento Interno, si fa riferimento alle norme in materia di Associazioni ed Enti non commerciali e ad altre leggi regionali e nazionali in vigore.

Monterotondo Marittimo, 7 Maggio 2019

Il Presidente

*Edo Volpi*

#### **MARCHIO DELL'ASSOCIAZIONE**

